

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23

Tel. 02-4690303

Dott. Antonio Franceschetti
Commercialista – Revisore contabile
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q
Partita Iva 02510440130

Dott. Andrea Incorvaia
Dottore Commercialista
e-mail: andrea@franceschetti.com
codice fiscale NCR NDR 95P26 F205G
Partita Iva 03971680131

Milano, 25 gennaio 2022

Oggetto: L'integrazione in formato "autofattura elettronica" delle fatture ricevute rimane facoltativa – ns. rif. 03/2022

Gli adempimenti connessi alle fatture ricevute da soggetti passivi stabiliti o non stabiliti in Italia possono ancora essere gestiti in modalità "analogica".

Circa l'autofattura elettronica relativa agli acquisti di beni e servizi dall'estero:

Viene differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l'efficacia delle modifiche alla disciplina del c.d. "esterometro", in virtù delle quali la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica.

Il rinvio è avvenuto a opera dell'art. 5 comma 14-ter del DL 146/2021 convertito. Sono state, quindi, "annullate" e sostituite le specifiche tecniche al tracciato della fattura elettronica via SdI che erano già state approvate per consentire l'adozione delle novità dal 1° gennaio scorso (prov. Agenzia delle Entrate n. 374343/2021). Resta inteso che, anche successivamente all'entrata in vigore delle nuove regole in tema di "esterometro", sarà possibile effettuare l'integrazione "cartacea" della fattura, duplicando tuttavia, di fatto, l'adempimento.

È fatta salva la facoltà di integrare elettronicamente via SdI il documento ricevuto.

Si utilizzano i codici "Tipo Documento": "TD17", in caso di acquisto di servizi dall'estero e "TD18", per l'acquisto di beni intracomunitari.

Nel caso di acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell'Ue, va emessa autofattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione. Anche in questo caso, in luogo del documento analogico, si può emettere una e-fattura via SdI, senza obbligo di presentare l'esterometro. Si utilizza il codice "TD17" per i servizi ricevuti e "TD19" per i beni acquistati.

Circa invece l'integrazione a mezzo autofattura degli acquisti da fornitori italiani soggetti al reverse charge:

Lasciando il tema dell'esterometro, occorre sottolineare come, in ambito "nazionale", resti ancora facoltativa l'integrazione in formato elettronico delle fatture ricevute, relative ad acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo di reverse charge "interno", che può quindi, tuttora, essere effettuato con annotazione cartacea dell'imposta sul documento.

Quanto ai termini per effettuare l'inversione contabile – analogica o elettronica – deve farsi riferimento all'art. 17 comma 5 del DPR 633/72, secondo cui la fattura emessa dal cedente/prestatore senza addebito dell'IVA va integrata dal cessionario/committente con l'indicazione dell'aliquota e annotata nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 "entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese". Il medesimo documento è annotato, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti.

Esemplificando, il soggetto passivo che riceva, in data 27 gennaio 2022, una fattura per servizi di pulizia di edifici, soggetti a reverse charge ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 (codice "N6.7"), potrà integrare il documento e annotarlo nel registro delle vendite, entro il 31 gennaio 2022 o, al più tardi, entro l'11 febbraio 2022, con riferimento al mese di gennaio.

Qualora sia scelta la strada dell'integrazione elettronica, seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia (cfr. "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro"), occorrerà inserire nel campo data del file XML, "la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore". Nel nostro caso, potrà essere indicata una data a scelta compresa nell'intervallo fra il 27 e il 31 gennaio 2022.

Procedura

Vediamo, a livello esclusivamente concettuale, come si potrà operare grazie a tali funzionalità. All'atto della ricezione della fattura passiva cartacea emessa dal fornitore estero, l'operatore continuerà a registrarla con le consuete modalità in prima nota Iva.

Al termine della registrazione, la procedura, rilevando che si tratta di fattura emessa da un fornitore estero, potrà effettuare (in modo immediato o schedulato) con i dati in suo possesso, la generazione e la trasmissione del documento Xml di tipo TD17/TD18/TD19.

Va segnalato che, poiché per i documenti di tipo TD17/TD18/TD19 devono essere indicati nel campo del destinatario (cessionario/committente) i dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura, tali documenti saranno, a seguire, recapitati dallo Sdi allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

Le procedure software potranno riacquisirli, anche se, in realtà, si tratta esattamente degli stessi documenti, ma soprattutto acquisirne le correlate ricevute di ricezione di tipo MT, e collegarle al documento di acquisto da cui si era originato il documento elettronico.

Reverse charge interno

La procedura potrà essere adottata anche per le operazioni interne (esempio: subappalti edili, lavori di pulizia e completamento edifici le cui fatture sono emesse in il reverse charge interno) e tipo documento TD16, da utilizzarsi per l'integrazione delle fatture.

In tal caso, poiché la fattura di acquisto di origine è già elettronica, trattandosi di acquisto nazionale, la generazione del documento di integrazione di tipo TD16 potrà essere effettuata in modo automatico già a partire dalla fattura stessa, I flussi operativi descritti sono solo esemplificativi e potranno, chiaramente, avere declinazioni diverse, in relazione alle specificità di ciascun software gestionale. Alleghiamo a titolo di

esempio la procedura già da alcuni mesi utilizzabile dai contribuenti che sono accreditati al servizio di fatturazione elettronica CGN.

--==ooOoo==--

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti